

Spett.le  
Comitato per il Controllo Analogo  
C/O Sindaco Comune di Lodi  
P.zza Broletto, 1  
26900 LODI

Prot. 197/out/2021  
Lodi, 13 Maggio 2021.

Alla cortese attenzione del Sindaco del Comune di Lodi, quale Presidente del Comitato Controllo Analogo.

**Oggetto:**

**Richiesta parere sulla proposta di fusione di LGH in A2A e sottoscrizione Patti Parasociali gestione azioni A2A.**

La scrivente ASTEM S.p.a., qui rappresentata dal proprio legale rappresentante pro-tempore Oscar Ceriani, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel vigente statuto sociale, di cui sotto si riporta il testo per la parte di interesse della presente istanza:

***“ART. 20 - COMPETENZE DEL COMITATO PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO***

- 1. Il Comitato esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione della Società e dei servizi di interesse pubblico dalla stessa svolti. Tali funzioni sono esercitate attraverso il preventivo esame degli atti riguardanti gli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società tenuto conto delle attività svolte dalla stessa Società.*
- 2. La bozza degli atti da sottoporre al controllo è trasmessa, a cura dell’organo amministrativo almeno 15 giorni prima della data in cui essi vengono posti in adozione da parte degli organi societari e su di essi il comitato esprime un parere motivato. L’eventuale espressione di un parere negativo riscontrato negli atti sottoposti a valutazione che non corrispondano alle linee programmatiche di indirizzo degli enti locali Soci, dovrà essere opportunamente motivato indicando analiticamente le criticità rilevate e le proposte di modifica dell’atto. Il parere del Comitato ha valore vincolante. In particolare, con riguardo all’attività preventiva di consultazione, il Comitato si esprime sui seguenti atti:  
lettera a) omissis;  
b). progetto relativo alle operazioni straordinarie sul capitale, operazioni di fusione, scissione o conferimento, acquisti e/o alienazioni delle aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla legge, ai fini della loro sottoposizione all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci;  
..... omissis;*

**Premesso**

- ✓ Che è corrente, con sede in Cremona, una società avente la denominazione di LGH S.p.a., il cui capitale sociale di complessivi € 189.494.116, a seguito di cessione intervenuta il 4 agosto 2016, è attualmente detenuto per il 51% da A2A e per il restante 49% dalle cinque società fondatrici, più precisamente da COGEME S.p.a., titolare di una quota del 15,15%, A.E.M. Cremona S.p.a., titolare di una quota del 15,15%, A.S.M. PAVIA S.p.a., titolare di una quota del 7,80%, S.C.S. S.r.l.

- in liquidazione, titolare di una quota del 4,43%, e, infine, ASTEM S.p.a., titolare della restante quota del 6,47%;
- ✓ Che tra i soggetti di cui sopra è in essere, a far tempo dal 4 agosto 2016, un Accordo di partnership stipulato nel momento in cui le cinque società fondatrici hanno ceduto il 51% del capitale sociale ad A2A S.p.a., ovvero il 4 agosto 2016;
  - ✓ Che detto accordo, oggetto di più integrazioni, all'art. 22 prevede che trascorsi 5 anni dalla cessione del 51% del capitale sociale (inizialmente erano 3 anni poi prorogati a 5 con l'accordo integrativo del 19 luglio 2019), tutti i soci si incontrino per discutere circa l'eventuale fusione per incorporazione di LGH in A2A, con formulazione, da parte di quest'ultima, di una Proposta Preliminare di fusione; proposta sulla quale, se condivisa da almeno il 70% del 49% del capitale sociale detenuto dai soci di minoranza, verrà avviato il processo definitivo di fusione. Qualora, per qualsiasi motivo, la fusione non dovesse aver luogo entro i dieci mesi successivi al 4.8.2019 (attualmente al 4 agosto 2021), i Soci si incontreranno per discutere il rinnovo della partnership. Nel caso in cui non si addivenga al rinnovo entro l'11^ mese successivo, A2A dovrà inviare ai Soci di minoranza una proposta di acquisto di tutte le loro azioni di LGH. Qualora il prezzo offerto non fosse ritenuto congruo dai Soci di minoranza, si procederà, mediante incarico conferito ad un soggetto terzo indipendente, a valutare la partecipazione da essi detenuta e a tale valore A2A avrà diritto (ma non l'obbligo) di acquistarle (mentre in capo ai Soci di minoranza incombe l'obbligo di cederle). Nel caso in cui A2A non dovesse inviare la proposta di acquisto o dovesse decidere di non acquistare la partecipazione dei Soci di minoranza, saranno questi ultimi, in modo congiunto, che potranno esercitare il diritto di acquisto della partecipazione detenuta da A2A, ripercorrendo, sostanzialmente, il percorso già delineato. Nel caso in cui anche quest'ultima procedura non dovesse andare a buon fine, gli accordi parasociali stipulati cesseranno di avere efficacia, con reciproco impegno a stipularne altri. A vantaggio dei Soci di minoranza è comunque concessa la facoltà, se espressa da almeno l'85% del capitale da essi detenuto in LGH, di richiedere ad A2A, nel periodo compreso tra l'1luglio 2020 e il 30 settembre 2020 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2020), l'avvio anticipato del processo di fusione. In tal caso A2A, nei 60 giorni successivi alla richiesta, dovrà formulare e sottoporre ai Soci di minoranza la Proposta preliminare di fusione, con facoltà per essi di accettarla o meno nei 30 giorni lavorativi successivi al suo invio. In caso di non accettazione, il percorso evolutivo della partnership resta quello previsto dal contratto originario del 2016, ovvero il tutto ripartirà ex novo al 4 agosto 2021;
  - ✓ Che i Soci di minoranza hanno optato per quest'ultima facoltà a loro concessa e, quindi, entro il termine previsto del 31 dicembre 2020 hanno richiesto ad A2A l'invio anticipato della Proposta di fusione;
  - ✓ Che il termine in cui detta proposta sarebbe dovuta pervenire (11 marzo 2021), per effetto di più proroghe concesse, è slittato al 30 aprile 2021;

- ✓ Che in data 16 aprile 2021 A2A ha inviato ai soci di minoranza di LGH, fra i quali Astem, la propria proposta di fusione (vedi allegato 1), poi integrata in data 30 aprile (vedi allegato 2) con la scrittura intitolata “Accordo di risoluzione e Patti” e, da ultimo, integrata il 4 maggio 2021 con l’invio del Set documentale destinato ai soggetti esterni alle Società socie (vedi allegato 3);
- ✓ Che in forza delle clausole contenute nel citato Accordo di Partnership, i Soci di minoranza, ricevuta la proposta di fusione, hanno tempo 30 giorni lavorativi per comunicare ad A2A il proprio assenso alla proposta ricevuta (a titolo prudenziale è bene considerare la proposta pervenuta il 30 aprile e, pertanto, la scadenza è indicativamente fissata intorno al 10 giugno 2021);
- ✓ Che in caso di assenso, le due Società interessate dall’operazione (LGH e A2A) dovranno, nei 30 giorni successivi, approvare e pubblicare il progetto di fusione; progetto comunque sottoposto all’approvazione dei rispettivi organi competenti;
- ✓ Che la proposta di fusione, così come risulta dai documenti allegati, prevede, in sintesi:
  - a). tenuto conto del rapporto di concambio proposto pari allo 0,947 azioni A2A per ogni azione di LGH, determinato in considerazione del rapporto tra il valore attribuito alle due singole entità che andranno ad integrarsi, prevede l’assegnazione ai Soci di minoranza, complessivamente detentori di 92.852.116 azioni di LGH, di 87.930.954 azioni di A2A, di cui 11.624.831 ad Astem, il cui valore di mercato dipende dall’andamento del titolo quotato alla Borsa Italiana (secondo la quotazione di chiusura del 10 maggio 2021, il titolo ha un valore di € 1,70. Pertanto il valore complessivo delle azioni ricevute sarebbe pari a € 19.762.213). Il rapporto di concambio, sino ad un minimo dello 0,928, potrà variare in funzione del numero di azioni proprie detenute in portafoglio da A2A ed assegnate ai soci minoritari in luogo dell’emissione di nuove azioni, la cui variazione, ferma la percentuale pari al 2,75% del capitale sociale di A2A che i soci minoritari di LGH deterranno post-fusione, sarà interamente compensata tramite una maggior distribuzione di riserve straordinarie da parte di LGH;
  - b). la risoluzione consensuale degli Accordi stipulati in relazione alla partnership, con effetto dalla data di efficacia della fusione, sicché, a partire da tale data:
    - gli Accordi cesseranno di avere ogni effetto e le Parti saranno liberate da qualsiasi impegno e/o obbligo comunque previsto nei, o avente origine dagli Accordi e per nessuna ragione potranno far valere, o pretendere dall’altra Parte l’adempimento di diritti, facoltà, garanzie e/o pretese previste negli Accordi, anche laddove gli stessi siano stati azionati precedentemente l’avvenuta risoluzione consensuale;
    - le Parti rinunciano reciprocamente, definitivamente e irrevocabilmente ad ogni contestazione e pretesa di qualsiasi natura, anche risarcitoria o indennitaria, sia essa stata espressamente formulata o meno, connessa, dipendente o derivante, riferita e/o riferibile agli Accordi o alla loro risoluzione per mutuo consenso in base a quanto previsto nel presente Accordo;
    - le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo, nessuna di esse potrà avanzare contestazioni e pretese di qualsiasi natura, anche risarcitoria o indennitaria nei confronti dell’altra, comunque connesse, dipendenti o derivate, riferite e/o riferibili a quanto previsto negli Accordi, con rinuncia ad ogni azione o domanda presente e/o futura;

- che quanto precede, tenuto conto del grado di probabilità di taluni eventi, ha un valore stimato a titolo di benefici per Astem di complessivi € 1.141.157, di cui € 505.973 derivanti dalla cancellazione del debito certo scaturente dagli *earn-in* quantificati in occasione dell'integrazione dell'Accordo intervenuta nel luglio 2019 e circa € 635.184 scaturenti dalla cancellazione di probabili indennizzi già oggetto di richiesta (il cui importo non è comunque certo ma solo probabile);

c). A2A si impegna a proporre ed approvare la distribuzione parziale di riserve, disponibili, per non meno di € 16.082.000, di cui € 1.041.792 a favore di Astem, nell'assemblea dei soci LGH che approverà il progetto di fusione di LGH S.p.a. in A2A S.p.a., considerando che la distribuzione straordinaria è un elemento essenziale della formazione del valore di concambio condiviso tra le Parti e inserito nella proposta contenuta nella comunicazione A2A via PEC del 16 aprile 2021;

d). A2A si impegna a far sì che a seguito della fusione ed entro il 31.12.2021 venga costituita una fondazione senza scopo di lucro operante sui territori di Cremona, Crema, Lodi, Pavia e Ovest Bresciano, sopportata da A2A con programmi triennali, mediante allocazione di risorse finanziarie, per i cui scopi si rinvia all'art. 5 dell'allegato Accordo Risoluzione e Patti. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 7 membri, di cui due nominati da A2A e cinque dagli attuali soci di minoranza di LGH;

e). A2A si impegna al mantenimento delle seguenti Società, oggi controllate da LGH e della rispettiva attuale sede sociale: LD RETI s.r.l., Linea Gestioni S.r.l., Linea Ambiente s.r.l., Linea Green S.p.a. per un periodo di almeno 24 mesi, in coerenza con l'esistenza di un beneficio economico derivante dal loro mantenimento come entità giuridiche separate, ferma la loro piena integrazione nell'ambito delle *business unit* di riferimento di A2A e delle relative organizzazioni. In particolare, Linea Green manterrà il proprio ruolo di veicolo societario dedicato alle bio-energie e, più in generale, ad attività collegate alla transizione ecologica nei territori di riferimento degli attuali partner minoritari di LGH;

f). A2A si impegna a far sì che per un periodo di 36 mesi venga mantenuto un Comitato del Territorio, al fine di dare prioritaria attenzione ai territori di Cremona, Crema, Lodi, Pavia e Ovest Bresciano nello svolgimento dei servizi da parte da A2A. Per il funzionamento e quant'altro vedi art. 7 dell'Accordo di Risoluzione e Patti allegato;

- ✓ Che uno dei Soci di minoranza di LGH ha fatto elaborare una bozza di patti parasociali (vedi allegato 4) nei quali, oltre a tutte le altre pattuizioni ivi contenute che governano i diritti nascenti dalla proprietà delle azioni A2A assegnate a seguito dell'operazione di fusione di LGH, prevedono un periodo di blocco della possibilità di vendita delle azioni ricevute della durata di tre anni dal loro conferimento nel patto, con possibilità di vendita successiva solamente dietro assenso di tutti i soci pattisti (vedi art. 4);

Tutto ciò premesso, la scrivente ASTEM S.p.a., qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore Oscar Ceriani, munito dei necessari poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 maggio 2021,



## rivolge istanza

a codesto Comitato per l'Esercizio del Controllo Analogo affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 20 lettera b) dello statuto sociale di Astem S.p.a., voglia approvare la proposta di fusione di LGH S.p.a. in A2A S.p.a. alle condizioni riportate nei documenti allegati, come sopra delineate, dando altresì il proprio parere circa la partecipazione o meno al Patto Parasociale qui allegato. Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario, nell'attesa di Vostro sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Allegati:

- 1). Proposta di fusione del 16 aprile 2021 (prot. Astem n. 278/in del 16.4.2021);
- 2). Accordo di risoluzione e patti del 30 aprile 2021 (prot. Astem 320/in/2021);
- 3). Set documentale per Consigli Comunali pervenuto il 4 maggio 2021 (prot. Astem 327/in del 4.5.2021);
- 4). Patti parasociali gestione azioni A2A spa (prot. Astem 336/in del 10.5.2021).

**Astem S.p.a.**  
Il Presidente  
Oscar Ceriani

*Documento firmato digitalmente*